

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI
CONSULENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE**

Tra:

la FONDAZIONE POLO DEL '900 (Cod. Fisc. 97807600016), con sede in Torino, Via del Carmine 13, in persona del Presidente Sergio Soave, domiciliato per la carica presso la sede del Polo, di seguito denominata "la Committente".

E

l'Operatore Economico _____, C.F. _____,
P.IVA _____ con sede legale in _____, Via
_____, in persona del _____, di seguito denominato
"l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
- 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
- a) il bando, i relativi allegati, nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
 - b) le offerte tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara, con i relativi allegati;
 - c) il capitolato speciale (All. A).

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") consiste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni di cui al capitolato speciale (All. A), che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente negli adempimenti relativi alle attività di rendicontazione periodica, predisposizione bilanci

previsionali e consuntivi e connessi obblighi tributari, assistenza per questioni specifiche in materia istituzionale, contabile e fiscale, pratiche inerenti la partecipazione agli organi della Fondazione .

ART. 3– DURATA

3.1 La durata del contratto è di un anno (dal 01.01.2020 al 31.12. 2020), con opzione di rinnovo di un ulteriore anno (e quindi fino al 31.12.2021) fino ad una durata massima del contratto pari a 2 anni, previa espressa comunicazione della Committente.

3.2 Il rinnovo del contratto deve avvenire previa espressa comunicazione della Committente, almeno due mesi prima della scadenza della prima annualità.

3.3 Nel caso in cui la Committente, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

3.4 Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, sia in corso di definizione la nuova procedura di gara per la scelta del consulente, è fatto comunque obbligo all'appaltatore di proseguire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto al valore posti a base d'asta. Il corrispettivo contrattuale annuale fisso dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € _____ IVA esclusa (comprensivo di contributo previdenziale) per il servizio in oggetto, come meglio descritto nel capitolato speciale.

4.2 Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4.3 Sono escluse dalle attività oggetto del presente contratto quelle di assistenza in caso di contenzioso.

4.4 Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

4.5 Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dalla Committente previa ricezione di fattura elettronica con scadenza a 60 gg d.f.f.m.. La fattura dovrà essere emessa alla scadenza di ogni trimestre e dovrà indicare la dicitura "servizio di consulenza contabile, amministrativa e fiscale per i mesi di _____".

4.6 L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8 del presente Contratto. In particolare, il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: _____, presso _____, IBAN _____

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

4.7 La dichiarazione di cui al precedente comma è resa altresì mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4.8 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- a) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal Capitolato speciale;
- b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;
- c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Capitolato speciale, all'offerta ed al Contratto;
- d) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della

normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto;

- e) a garantire, alla scadenza del contratto e nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo appaltatore;
- f) a garantire, alla conclusione del servizio di cui al presente Contratto, il regolare passaggio di consegna all'eventuale consulente subentrante, senza oneri aggiuntivi;
- g) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo.

ART. 6 - PENALI

- 6.1 In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività/adempimenti contabili, amministrativi e fiscali oggetto del presente appalto, la Committente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,05% dell'importo annuo del contratto, fermo restando l'ulteriore diritto all'eventuale risarcimento del danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite.
- 6.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto 6.1, saranno contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale potrà replicare per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni dell'Appaltatore non pervengano entro il suddetto termine di 5 giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno applicarsi le penali stabilite al precedente punto 6.1, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La Committente procederà all'eventuale addebito delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore, senza bisogno di previa diffida.
- 6.3 La Committente potrà applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale annuo. In ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 6.4 La richiesta e/o il pagamento della penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 7 –VARIANTI

- 7.1 La Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- 7.2 Nel caso di cui al comma precedente, la Committente sarà tenuta unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
- 7.3 L'Appaltatore non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti salvo espressa autorizzazione scritta della Committente. In caso di varianti non autorizzate l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto a rimuoverle.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 8.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo della gara in oggetto (CIG 8097035CA6)
- 8.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 8.3 La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 9.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata

ogni pretesa risarcitoria da parte della Committente.

9.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

9.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 8 del presente Contratto;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

9.4 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

9.5 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 10.1 L'Appaltatore autorizza la Committente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali” al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
- 10.2 A sua volta, la Committente autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato allegato e dall'offerta formulata dall'Appaltatore.
- 10.3 E' fatto divieto all'Appaltatore divulgare i dati e le informazioni relativi alla Committente per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - CLAUSOLE FINALI

- 12.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
- 12.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
- 12.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
- 12.4 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.

ART. 13 – ALLEGATI

- a) Capitolato Speciale;
- b) Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli art. 4.6 e 11.3 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li _____

Per il POLO del '900

per l'Appaltatore

Il Presidente

Sergio Soave

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli art. 4 (modalità di pagamento), art. 6 (penali), art. 7 (varianti), art. 9 (risoluzione e recesso).

per l'Appaltatore

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

- **che il conto è da riferire:**

al contratto rep. n. _____ del _____

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia

- **di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;**
- **di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/2016)**

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.